



COMUNE DI EMPOLI

Ufficio Tecnico

Servizio Manutenzione Infrastrutture, traffico e verde pubblico

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA LUNGO LE BANCHINE STRADALI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

- anno 2021 -

S O M M A R I O

- Art. 1 Oggetto e durata del servizio
- Art. 2 Descrizione e caratteristiche del servizio
- Art. 3 Ammontare del servizio e criterio di aggiudicazione
- Art. 4 Qualificazione
- Art. 5 Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori
- Art. 6 Mezzi d'opera
- Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti il servizio alto, fallimento dell'Appaltatore, Cessione del Contratto, Cessione di credito
- Art. 8 Cauzioni e garanzie
- Art. 9 Sbappalto
- Art. 10 Durata del Servizio - Penali
- Art. 11 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio
- Art. 12 Pagamenti - garanzie
- Art. 13 Osservanza di Leggi e Regolamenti
- Art. 14 Controversie
- Art. 15 Rescissione del Contratto
- Art. 16 Criteri generali di contabilizzazione
- Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18 Registrazione Atto

ART. 1) - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di sfalcatura dell'erba lungo le banchine stradali e le scarpate adiacenti per una superficie totale di circa 196.000,00 mq. , considerando una larghezza media dello sfalcio di 2,00 metri nelle strade di tutto il territorio comunale secondo la descrizione e le modalità indicate nel presente capitolato per il periodo Giugno - Luglio 2021 con decorrenza dalla data di accettazione del Contratto in forma Commerciale, il quale sarà inviato tramite Posta Elettronica Certificata, e comunque con cessazione del rapporto al termine dei lavori e cioè entro la data del 31.07.2021.

ART. 2) - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il soggetto affidatario del servizio si dovrà organizzare e programmare autonomamente, sulla base delle proprie scelte operative che dovranno essere compatibili, nella forma e nell'orario, con le attività proprie dell'area ove si presta il servizio.

L'impresa dovrà operare mettendo in sicurezza con apposita segnaletica l'area dove vengono svolti i lavori nel caso che ciò possa esporre a pericolo l'utenza.

Il rapporto prevede il servizio di manutenzione del verde sulle banchine stradali. In particolare è richiesto:

- sfalcatura banchine stradali con macchine operatrici per una larghezza media di circa 2 m;
- rifinitura a mano con l'uso di decespugliatore dove e se necessario (a giudizio della direzione lavori comunale)

ART. 3) – AMMONTARE DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento e da pagarsi a misura è definito come segue:

A) LAVORI	Euro	24.000,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA	Euro	590,16
A)+B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	Euro	24.590,16

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura ristretta da espletarsi fra ditte conosciute e specializzate da invitare tramite modalità telematica su siti predisposti ed ai sensi dell'Art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui alla lettera A), aumentato dell'importo degli oneri di cui alla lettera B) e non oggetto dell'offerta ai sensi del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013 e dell'art. 100 del D. Lgs 09.04.2008, n. 81 e relativo allegato XV punto 4.1.4.

L'aggiudicazione avverrà alla ditta che offrirà lo sconto più vantaggioso sui prezzi di cui all'elenco prezzi allegato.

ART. 4) – QUALIFICAZIONE

Per quanto riguarda i lavori di cui al presente Servizio, è richiesta per le imprese partecipanti, la qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000.

ART. 5) - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, definitivi o provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le norme di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione saranno impartite dalla D.L., rimanendo stabilito che l'impresa attuerà a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose intendendosi pertanto che l'Amministrazione appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque conseguenza giudiziaria che dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori.

In particolare l'impresa dovrà adottare tutte le cautele destinate ad assicurare il transito provvisorio durante l'esecuzione dello sfalcio nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi.

in dipendenza dell'esecuzione dei lavori rimanendo fin d'ora pattuito che l'impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni arrecati a beni, a cose e persone e come tale è tenuta al loro completo risarcimento. Inoltre la ditta, nell'esecuzione dei lavori, dovrà prestare particolare attenzione ai sostegni della segnaletica verticale. Nel caso in cui questi venissero abbattuti, dovranno essere ripristinati a cura e spese della ditta stessa. A seconda delle particolari esigenze, i lavori potranno essere eseguiti in presenza o meno di traffico, nelle ore notturne e nei giorni festivi, senza che perciò l'impresa possa pretendere alcun maggiore compenso rispetto ai prezzi di tariffa se non nei limiti dettati dalle norme del presente Capitolato.

ART. 6) - MEZZI D'OPERA

L'Impresa dovrà, a completo suo carico, provvedersi in tutte le attrezzature, ed ogni altro mezzo d'opera occorrente per svolgere l'intervento.

Le macchine ed attrezzi dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. Gli operai, per i lavori richiesti, dovranno essere idonei e provvisti della necessaria attrezzatura.

ART. 7) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL SERVIZIO FALLIMENTO DELL'APPALTATORE Cessioni DEL CONTRATTO E Cessioni DI CREDITO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente servizio, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall' art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante almeno 15 giorni prima dell'emissione del certificato di pagamento che deve essere soggetto a tale cessione.

ART. 8) – CAUZIONI E GARANZIE

1. (CAUZIONE DEFINITIVA) - L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Con l'emissione del verbale di fine lavori, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione da parte di Enti Certificatori della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi del comma 7 art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

2. (POLIZZE ASSICURATIVE) Ai sensi dell'art. 103 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Tale assicurazione, per quanto concerne i rischi di esecuzione, deve essere stipulata per un massimale pari al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dalla Stazione Appaltante, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa ed in caso di eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario, mentre per quanto riguarda la responsabilità civile deve essere stipulata per un massimale di Euro 500.000,00 per singolo sinistro, con limite di Euro 500.000,00 per danni a persone e Euro 500.000,00 per danni a cose o animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le «persone» si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 9) – SUBAPPALTO

Per quanto riguarda la disciplina del subappalto trova applicazione quanto disposto dall'Art. 105 del D.Lvo n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10) - DURATA DEL SERVIZIO – PENALI

Il tempo utile contrattuale dell'Appalto è fissato al 31.07.2020.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo verbale di ultimazione.

Nel caso in cui la Ditta non proceda alla esecuzione dei lavori richiesti nei tempi fissati, senza giustificato motivo, sarà passibile di una penale pecuniaria giornaliera pari a Euro 150,00.= per ogni giorno di ritardo . La penale sarà decurtata dalla liquidazione .

L' inadempienza potrebbe essere, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale, causa di rescissione del Contratto.

ART. 11) - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio

domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel luogo in cui ha sede l'ufficio della direzione dei lavori, dove questa e la stazione appaltante in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta purché abbiano comunque sede nel Comune di Empoli.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Generale d'appalto, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, dev'essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario ed inerenti l'esecuzione del contratto. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

ART. 12) - PAGAMENTI – GARANZIE

Se non diversamente disposto da obblighi di Legge non sarà dovuta alcuna anticipazione.

Il servizio prestato verrà pagato in un'unica soluzione al termine dei lavori su presentazione di fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, dopo l'accertamento della effettiva quantità di lavoro eseguita, il pagamento della fattura avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione della stessa.

I prezzi unitari da applicare per la emissione delle fatture saranno quelli riportati nell'allegato Elenco Prezzi, al netto dell'offerta e con aggiunta la quota parte degli Oneri di Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 come introdotto dall'art. 2 comma 9 della legge n. 286/2006 e dell'art. 118 commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della stazione appaltante;
- qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente;
- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 17 del presente capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti.

ART. 13) - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata a proprie spese, senza che possa accampare pretesa alcuna di compensi, all'osservanza, oltre che delle prescrizioni del presente atto, del Capitolato Generale di Appalto approvato con decreto Ministero LL.PP. 19-04-2000 n° 145, oltre al DL.vo n. 50 del 18.04.2016 che si intendono facenti parte del presente Atto anche se non materialmente allegati e di tutte le disposizioni vigenti dei Lavori Pubblici per conto dello Stato e non in contrasto con il presente Atto, non escluse la disciplina e gli oneri sulla assicurazione degli operai, degli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, la invalidità ecc.

In merito al reclutamento della manodopera si dovranno osservare tutte le disposizioni in materia.

L'Impresa è inoltre responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso l'autorità Amministrativa che giudiziaria, quanto verso gli operai o chiunque altro dei danni alle persone e alle cose, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o di infortunio deve provvedere al completo risarcimento dei danni, e cioè senza diritto a compenso.

E' inoltre tenuta ad osservare e far osservare dai suoi operai o dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgo 626/94.

ART. 14) - CONTROVERSIE

Nel caso insorgano controversie in merito alla esecuzione e condotta dei lavori di cui al presente appalto, trovano applicazione i disposti previsti nella parte VI titolo I "Contenzioso" del DL.vo n. 50 del 18.04.2016 .

In caso di mancato accordo si provvederà ricorrendo alla Autorità Giudiziaria ordinaria.

ART. 15) - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Empoli si riserva la facoltà insindacabile di rescindere il presente atto in qualunque momento mediante semplice raccomandata senza bisogno di messa in mora o di intervento del Magistrato e senza l'obbligo di comunicare al cottimista i motivi del provvedimento.

Questi non avrà nulla da pretendere all'infuori del pagamento delle opere fino ad allora eseguite e regolarmente accettate dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di firma del Contratto in forma Commerciale.

La stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto oltre che nei casi previsti dall' art. 109 del D.Lgs. 50/2016, anche nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai D.Lgs. N. 81/2008 e ai piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D. Lgs. 163/2006, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

ART. 16) - CRITERI GENERALI DI CONTABILIZZAZIONE

Le quantità dei lavori saranno determinate con i metodi specificati nelle singole voci dell'elenco prezzi unitari, allegato al Contratto, nei quali si intende compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro nel modo prescritto.

Art. 17) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è formalmente obbligato, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un conto corrente dedicato.

A tale scopo si specifica che il codice C.I.G. è quello indicato nel bando di gara e prima dell'affidamento dovranno essere forniti i seguenti dati : (A) il numero di conto corrente dedicato, anche in forma non esclusiva; (B) la banca su cui risulta acceso; (C) il nome del soggetto deputato ad operare su tale conto (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e codice fiscale).

Si precisa inoltre che qualora, per un qualsiasi motivo o contingenza, salve le eccezioni di legge, l'appaltatore dovesse attivare transazioni e movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del presente contratto, al di fuori o in violazione delle previsioni fissate nel comma 1 che precede (e comunque delle previsioni della menzionata legge n° 136/2010), il presente rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di messa in mora e senza che l'appaltatore inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.

Parimenti, qualora l'appaltatore abbia notizia, in relazione all'esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n° 136/2010, procederà alla immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Firenze.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla più volte richiamata legge n° 136/2010.

ART. 18) - REGISTRAZIONE ATTO

Si richiede la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 5 comma 2) del DPR n. 131/1986 in quanto Atto soggetto ad I.V.A.

Empoli, li Maggio 2021

L'Istruttore Tecnico
Geom. Elisabetta Bagnoli